



Bolzano, 30.07.2019

Redatto da:
Frank Weber
frank.weber@provinz.bz.it
Adriano Oggiano
adriano.oggiano@provinz.bz.it

Ai Consiglieri provinciali
Riccardo Dello Sbarba
Brigitte Foppa
Hanspeter Staffler
Gruppo Verde
Piazza Silvius Magnago, 6

39100 Bolzano BZ

Per conoscenza: AI
Presidente del Consiglio provinciale
Signor Josef Noggler
Piazza Silvius Magnago, 6

39100 Bolzano BZ

Risposta all'interrogazione n. 302/19 "Spostamento di cubatura nel comune di Corvara – secondo tentativo"

Egregi Consiglieri,

in risposta all'interrogazione indicata sopra Vi inoltro le seguenti informazioni

La risposta alla Vostra interrogazione n. 63/2018 "Spostamento di cubatura nel comune di Corvara" è stata preparata dall'Assessore Arnold Schuler, e quindi la Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio facente parte del Dipartimento a quel tempo non ha potuto aggiungere i dati relativi alla materia urbanistica. Ciò premesso, cercherò di rispondere alle domande.

1. Il comune di Corvara ha un piano delle zone di pericolo? Se sì, in quale data è entrato in vigore? Se no, quali altri strumenti definiscono le zone a rischio nel territorio del comune di Corvara, ai fini dell'applicazione della legge urbanistica n. 13 del 1997, art. 107?

Il piano delle zone di pericolo del comune di Corvara è in fase di elaborazione. In attesa della sua definitiva entrata in vigore, la legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997 n. 13 all'articolo 66 "Obbligo della concessione" comma 3 prevede che gli interventi edilizi ammissibili su terreni sede di frane o valanghe, sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni franosi o comunque soggetti a scoscendimenti siano disciplinati dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22-bis, comma 1.

L'articolo 107 comma 13/ter precisa che le situazioni di pericolo ai sensi dell'articolo 66, comma 3, nonché quelle lungo infrastrutture pubbliche siano confermate dall'ufficio provinciale competente e che per il rilascio della concessione edilizia sia necessario il nulla osta sull'idoneità della nuova localizzazione degli edifici da parte della commissione urbanistica provinciale.

Per la migliore comprensione delle risposte che Vi fornisco più sotto, preciso inoltre che:

Dagli atti inviati alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio dal comune di Corvara, per ottenere un parere della commissione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio sulla ricostruzione in altra sede del territorio comunale, risultano tre particelle:

1. la p.f. 370/3 C.C. Colfosco (malghe zona Passo Gardena);
2. la p.f. 462 C.C. Corvara (Mure von Corvara);



3. la p.ed. 119 C.C. Colfosco, situate nei pressi dell'abitato di Corvara.
1. Per quanto riguarda la p.f. 370/3 C.C. Colfosco, le due costruzioni secondo il parere dell'Ufficio provinciale Geologia e prove materiali, insistono su un terreno soggetto ad alto rischio franoso H3.
2. La baita (malga/Kochhütte) situata sulla p.f. 462 C.C. Corvara, secondo il parere dell'Ufficio provinciale Geologia e prove materiali, è sottoposta a rischio elevato H3 e lo spostamento di cubatura dal punto di vista geologico risultava motivato.
3. Sulla ricostruzione del fienile (Scheune) situato sulla p.ed. 119 C.C. Colfosco, la Commissione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio ha dichiarato la propria non-competenza e comunicato al comune che la sua ricostruzione ricade nella decisione del sindaco. Per quanto riguarda il rischio geologico, come confermato dal parere dell'Ufficio provinciale Geologia e prove materiali, è stato dichiarato medio H2.

SULLE DUE MALGHE IN ZONA PASSO GARDENA:

2. In base a quali atti giuridici l'area in cui sorgevano le due preesistenti malghe in zona Passo Gardena è stata dichiarata zona di pericolo?

Le due costruzioni esistenti sulla p.f. 370/3 sono state valutate in zona di pericolo secondo il parere dell'Ufficio provinciale competente ai sensi dell'articolo 107 comma 13/ter.

3. Con la documentazione utilizzata nel corso della procedura di autorizzazione dello spostamento della cubatura delle due malghe in zona Passo Gardena era stata presentata la documentazione attestante il fatto che esse si trovavano in una zona di pericolo?

L'Ufficio provinciale Urbanistica nord-est competente ha richiesto e ricevuto dal comune di Corvara il parere citato alla domanda n. 1.

4. Alla delibera del comune di Corvara del 15.11.2013 per la realizzazione delle 2 nuove baite è allegata la documentazione attestante il fatto che esse si trovavano in una zona di pericolo?

Premesso che la questione sollevata riguarda una competenza del comune di Corvara, al momento del rilascio della concessione edilizia, il comune era in possesso della documentazione secondo quanto indicato nella risposta alla domanda n. 1.

5. Entro quale area, ai sensi della vigente legge urbanistica provinciale, poteva avvenire il trasferimento della cubatura delle due baite in zona passo Gardena? La cubatura poteva essere spostata in tutto il territorio comunale oppure in un ambito territoriale più ristretto?

L'articolo 107 comma 12 della legge urbanistica provinciale n. 13/1997 stabilisce che nelle zone di cui al comma 11 – verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco – edifici distrutti o danneggiati da calamità naturali o catastrofi dopo il 1° ottobre 1997 **possano essere ricostruiti con la stessa cubatura e nel territorio dello stesso comune**, mantenendo la destinazione d'uso preesistente.

L'articolo 107 comma 13/bis della legge urbanistica provinciale invece stabilisce che nei seguenti casi possa essere autorizzata la ricostruzione ai sensi del comma 13 senza alcun ampliamento dell'edificio in altra sede nel verde agricolo e di edifici esistenti nel verde alpino in altra sede nel verde agricolo o nel verde alpino, comunque **nello stesso ambito territoriale nel medesimo comune**:

- a) se si tratta di costruzioni esistenti su aree sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio o per le ragioni di cui al comma 3 dell'articolo 66 (terreni sede di frane o valanghe, sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni franosi o comunque soggetti a scoscendimenti);
- b) per eliminare situazioni di pericolo lungo infrastrutture pubbliche.



Nel caso delle due costruzioni in zona passo Gardena è stato applicato il comma 13/ter e quindi è stata la commissione a quel tempo urbanistica provinciale (oggi: natura, paesaggio e sviluppo del territorio) a valutare la richiesta. Detta valutazione si è concretizzata in un nulla osta, valutando la nuova localizzazione degli edifici secondo le linee guida emanate il 30 maggio 2012 dalla Ripartizione Urbanistica.

6. In base a quali criteri e valutazioni è stato autorizzato lo spostamento della cubatura delle ex malghe in zona passo Gardena proprio nell'area dove effettivamente è avvenuta?

La Commissione urbanistica provinciale ai sensi dell'articolo 107 comma 13/ter ha esaminato i presupposti urbanistici e paesaggistici, valutando l'effettiva sussistenza del pericolo, l'idoneità del luogo prescelto per la ricostruzione.

SULLA ESISTENZA DELLA EX MALGA IN ZONA "Mure von Corvara":

7. In base a quali atti giuridici è stata dimostrata l'esistenza effettiva e/o la distruzione dopo il 1° ottobre 1997 della preesistente malga in zona "Mure von Corvara", nel rispetto del comma 12 dell'articolo 107 della vigente legge urbanistica provinciale (n. 13/97)?

La distruzione della malga è stata confermata dal comandante dei vigili del fuoco di Corvara.

8. Nella documentazione allegata alla procedura di autorizzazione dello spostamento della cubatura della ex malga in zona "Mure von Corvara" era stata presentata la documentazione che confermava che essa era effettivamente esistente ai sensi del comma 12 dell'articolo 107 della vigente legge urbanistica provinciale (n. 13/97)?

L'Ufficio provinciale Urbanistica nord-est competente ha richiesto e ricevuto dal comune di Corvara la documentazione citata alla domanda n. 7.

9. Alla delibera del comune di Corvara del 5.05.2015 per lo spostamento di cubatura della ex malga in zona "Mure von Corvara" è allegata la documentazione attestante il fatto che essa era effettivamente esistente ai sensi del comma 12 dell'articolo 107 della vigente legge urbanistica provinciale (n. 13/97)?

Premesso che la questione sollevata riguarda una competenza del comune di Corvara, al momento del rilascio della concessione edilizia, il comune era in possesso della documentazione secondo quanto indicato nella risposta alla domanda n. 7.

SULLA CLASSIFICAZIONE COME ZONA DI PERICOLO DELLA EX MALGA IN ZONA "Mure von Corvara":

10. In base a quali atti giuridici l'area in cui sorgeva la preesistente malga in zona "Mure von Corvara" è stata dichiarata zona di pericolo?

Come già esposto nella domanda 1, la baita (malga/Kochhütte) situata sulla p.f. 462 C.C. Corvara, secondo il parere dell'Ufficio provinciale Geologia e prove materiali, è sottoposta a rischio elevato H3 e lo spostamento di cubatura dal punto di vista geologico risultava motivato.

11. Nella documentazione allegata alla procedura di autorizzazione dello spostamento della cubatura della ex baita era stata presentata la documentazione attestante il fatto che essa si trovava in una zona di pericolo?

Al momento dell'avvio della procedura di autorizzazione dello spostamento della cubatura, il comune era in possesso della documentazione secondo quanto esposto nella domanda n. 1.

12. Alla delibera del comune di Corvara del 05.05.2015 per la realizzazione delle 2 nuove baite derivanti dalla cubatura della ex baita in zona "Mure von Corvara" è allegata la documentazione

**attestante il fatto che essa si trovava in una zona di pericolo?**

Premesso che la questione sollevata riguarda una competenza del comune di Corvara, al momento del rilascio della concessione edilizia, il comune era in possesso della documentazione secondo quanto esposto nella domanda n. 1.

13. Entro quale area, ai sensi della vigente legge urbanistica provinciale, poteva avvenire il trasferimento della cubatura della ex baita in zona “Mure von Corvara”? La cubatura poteva essere spostata in tutto il territorio comunale oppure in un ambito territoriale più ristretto?

In base all'articolo 107 comma 12 della legge urbanistica provinciale n. 13/1997, il trasferimento poteva avvenire in tutto il territorio del comune.

14. In base a quali criteri e valutazioni è stato autorizzato lo spostamento della cubatura della ex baita in zona “Mure von Corvara” proprio nell'area dove effettivamente è avvenuta?

La Commissione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio ha valutato i presupposti urbanistici e paesaggistici secondo quanto previsto dall'articolo 107 comma 12, prendendo atto della conferma sulla distruzione della malga e valutando l'idoneità del luogo prescelto per la ricostruzione e ricordando che la dimensione e la destinazione d'uso non debbano essere modificate.

POSSIBILITÀ DI UTILIZZO FUTURO DELLE NUOVE BAITE COME “ESERCIZI PUBBLICI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE NELLE AREE SCIISTICHE”:**15. Alle quattro baite di nuova realizzazione, o a una o più di esse, (autorizzate con la concessione edilizia del comune di Corvara in data 15.11.2013 e 05.05.2015), che si trovano tutte ai bordi di piste da sci esistenti o in progetto, sarà teoricamente applicabile l'articolo 34 comma 1 della nuova legge “territorio e paesaggio”, trasformandole così in “esercizi pubblici per la somministrazione di pasti e bevande nelle aree sciistiche”?**

L'articolo 34 comma 1 della legge provinciale Territorio e paesaggio 10 luglio 2018 n. 9 stabilisce, tra l'altro, che la Giunta provinciale può, in applicazione del procedimento secondo l'articolo 53, autorizzare l'identificazione di zona a destinazione particolare per la realizzazione di esercizi pubblici per la somministrazione di pasti e bevande nelle aree sciistiche.

L'applicazione dell'articolo 53 si riferisce al procedimento di approvazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio. Un'eventuale individuazione secondo l'articolo 34 comma 1 citato, è quindi possibile, in presenza della necessaria proprietà o disponibilità delle superfici, ma soltanto dopo la valutazione del programma di sviluppo turistico, della delimitazione dell'area insediabile e della condivisione da parte del comune di obiettivi che indichino tali zone indispensabili ad uno sviluppo equilibrato del territorio comunale.

Cordiali saluti

L'Assessora
Maria Hochgruber Kuenzer
(firmato digitalmente)